

Digital Omnibus AI

Analisi del pacchetto di
semplificazione
dell'AI Act approvato in
plenaria



Studio Previti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Cos'è il Digital Omnibus AI: le cinque modifiche

Il Digital Omnibus AI modifica il Reg. (UE) 2024/1689 su cinque fronti specifici.

1. Rinvio scadenze sistemi ad alto rischio (artt. 6 e 112 AI Act)

○ Sistemi Allegato III: dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 (+16 mesi). Sistemi embedded Allegato I: nuova scadenza al 2 agosto 2028. Causa: standard CEN/CENELEC non pronti e autorità nazionali di vigilanza non ancora operative.

2. Nuovi divieti (art. 5 AI Act)

○ Vietati sistemi che generano immagini intime non consensuali di persone identificabili (nudifier/deepnude) e sistemi che producono CSAM. Termine: 2 dicembre 2026.

3. Watermarking obbligatorio dei contenuti AI (art. 50 AI Act)

○ Confermato senza rinvii dal 2 dicembre 2026: provider e deployer garantiscono marcatura machine-readable dei contenuti sintetici (testo, immagini, audio, video).

4. Eliminazione duplicazioni per prodotti con normativa settoriale (art. 6(1) AI Act)

○ Per prodotti già coperti da normativa UE con protezione equivalente (MDR, Dir. Macchine, ecc.), non si applicano doppie procedure di conformità AI Act.

5. Potenziamento dell'AI Office (artt. 75 e 75a-75e AI Act)

○ Rafforzati i poteri di supervisione, indagine ed enforcement dell'AI Office verso i provider di modelli GPAI.

**Il percorso legislativo:
dalla proposta al voto**

•19 novembre 2025 – Proposta della Commissione europea

○La Commissione pubblica il pacchetto Digital Omnibus.

•26 marzo 2026 – Il Parlamento europeo adotta la posizione negoziale

○Il PE vota con 569 favorevoli, 45 contrari e 23 astenuti. Il mandato negoziale del PE introduce rispetto alla proposta della Commissione: estensione dell'ambito dei divieti (nudifier, CSAM), rafforzamento dell'AI Office e chiarimenti sulle esenzioni per prodotti con normativa settoriale.

•7 maggio 2026 – Accordo provvisorio nel trilatero

○Parlamento e Consiglio trovano il compromesso. Il testo consolidato recepisce in larga parte le posizioni del PE con alcune modifiche sui meccanismi di compliance per i prodotti Allegato I.

•13 maggio 2026 – Conferma Coreper / 2 giugno 2026 – Commissioni IMCO e LIBE

○Il Comitato dei rappresentanti permanenti approva il testo. Le commissioni parlamentari competenti (Mercato interno, Libertà civili) danno il via libera.

•16 giugno 2026 – Voto in plenaria

○Approvazione con 423 favorevoli, 57 contrari e 174 astensioni.

Il voto in plenaria: cosa dicono i numeri

423

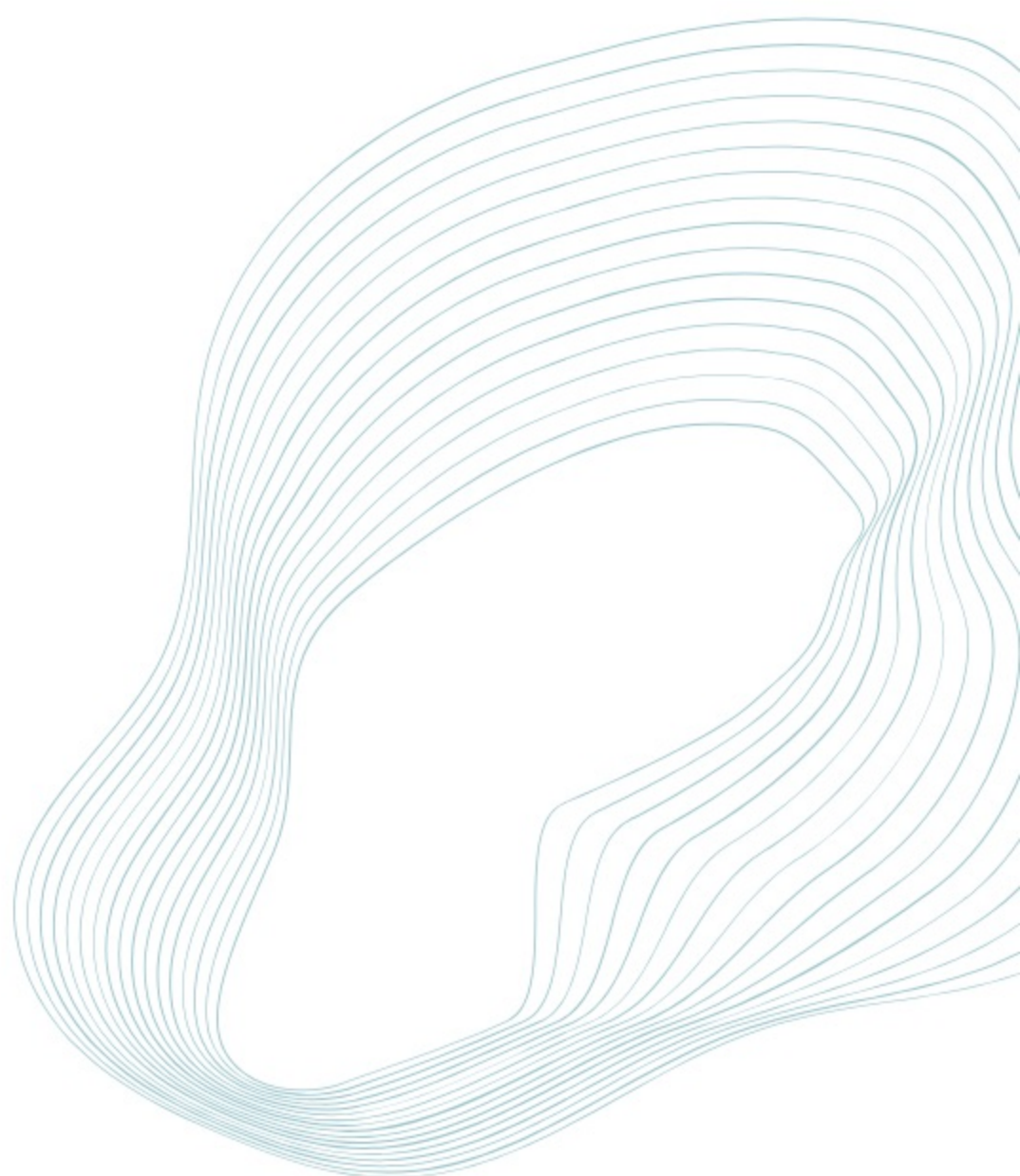
FAVOREVOLI

57

CONTRARI

174

ASTENSIONI

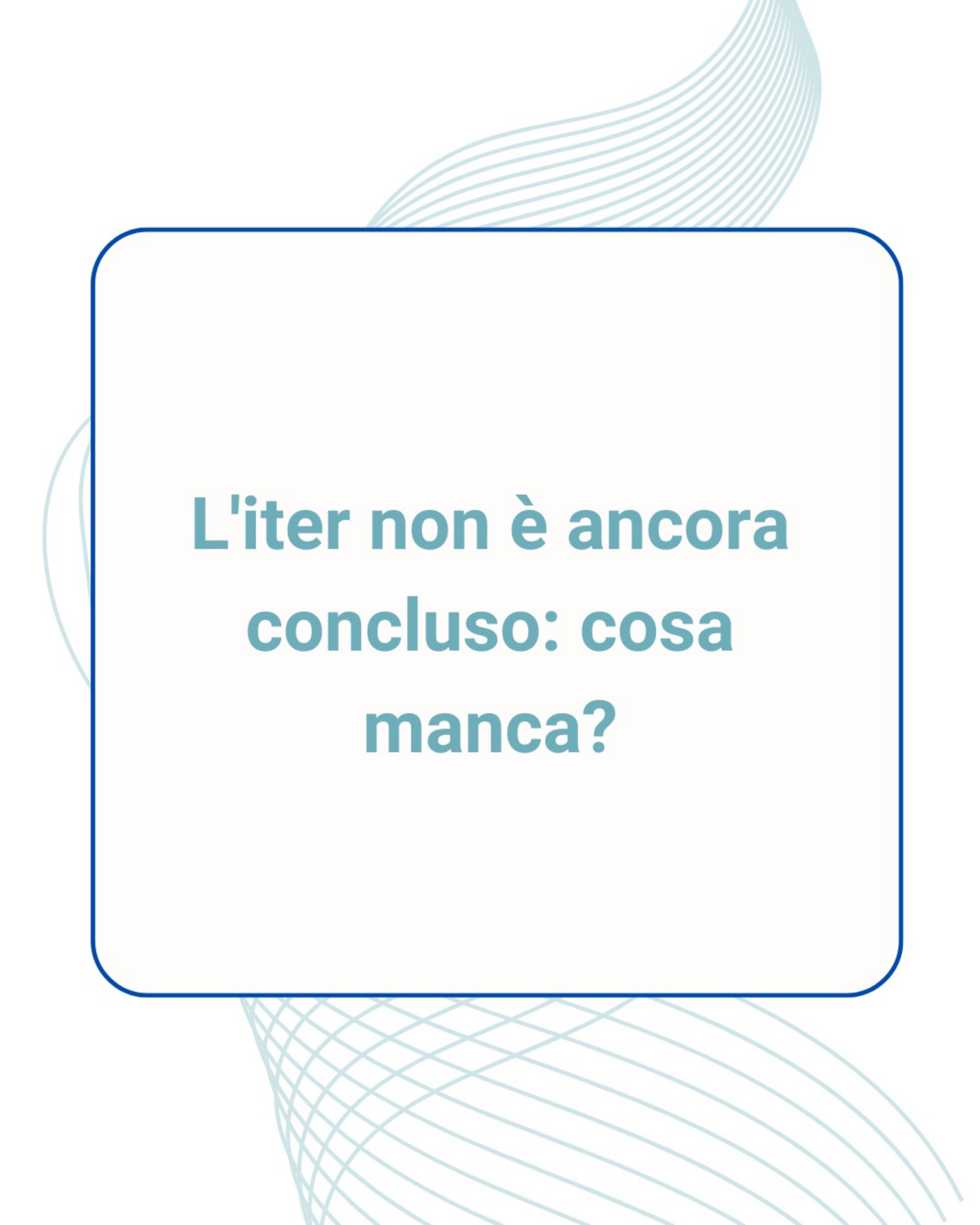


Adozione in prima lettura (Art. 294 TFUE): cosa significa

Il voto del 16 giugno è un'adozione in prima lettura: il Parlamento ha approvato il testo concordato con il Consiglio nei triloghi.

Un consenso più diviso rispetto al mandato negoziale

A marzo 2026 il PE aveva votato il mandato con 569 sì e solo 23 astensioni. Il 16 giugno le astensioni sono salite a 174: il compromesso finale ha generato meno coesione di quanto il mandato iniziale lasciasse prevedere.



**L'iter non è ancora
concluso: cosa
manca?**

Il voto del 16 giugno chiude la fase parlamentare sostanziale, ma il Digital Omnibus AI non è ancora diritto vigente. Fino alla pubblicazione in GU UE, si applica l'AI Act nella sua versione originale.

I tre passaggi mancanti

1. Adozione formale del Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio deve approvare formalmente il medesimo testo concordato nel trilogato – senza riaperture nel merito. L'adozione è attesa entro luglio 2026, prima che maturi la scadenza del 2 agosto 2026 per i sistemi Allegato III (la cui permanenza in vigore in assenza di modifica creerebbe un «vuoto tecnico» di conformità).

2. Firma congiunta dei Presidenti delle due istituzioni

Il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente del Consiglio firmano l'atto. Il testo è nel frattempo soggetto alla revisione giuridico-linguistica nelle 24 lingue ufficiali UE.

3. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

Solo dalla data di pubblicazione in GU UE decorrono: l'entrata in vigore del regolamento, la sostituzione del calendario originale dell'AI Act con le nuove scadenze, e l'applicabilità dei nuovi divieti (art. 5) introdotti dal Digital Omnibus.

**Nuova scadenza:
sistemi ad alto rischio
stand-alone**

**2 DICEMBRE 2027 — nuova scadenza sistemi
stand-alone Allegato III (era: 2 agosto 2026)**

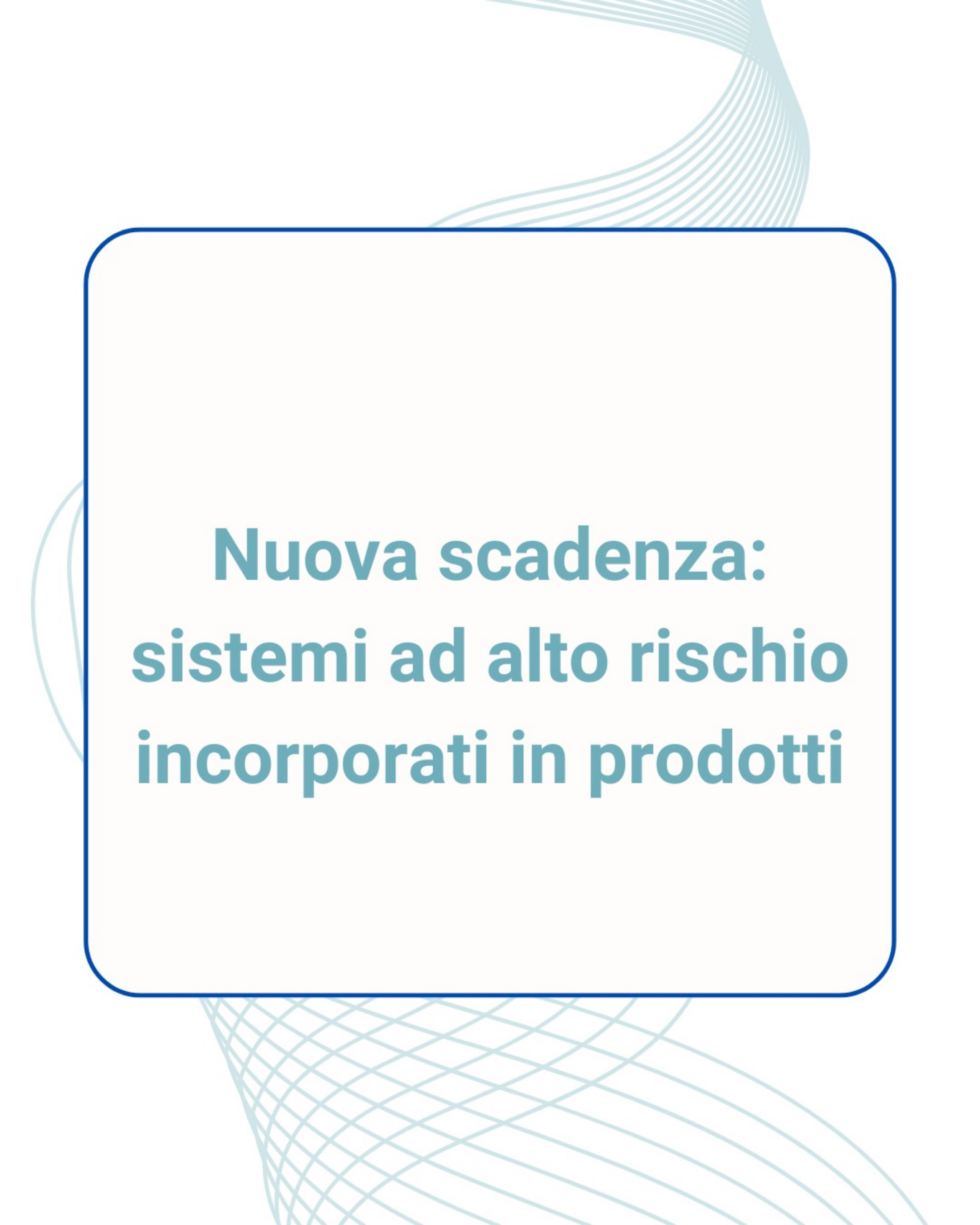
Chi rientra nell'Allegato III

- Sistemi biometrici: identificazione remota in tempo reale e a posteriori, categorizzazione biometrica, riconoscimento delle emozioni
- Sistemi per infrastrutture critiche (energia, acqua, trasporti) e per l'istruzione e la formazione professionale
- Sistemi per l'accesso all'occupazione (screening CV, valutazione colloqui), per prestazioni sociali, valutazione del credito e assicurazioni
- Sistemi di law enforcement (valutazione del rischio individuale, analisi probatoria, previsione reati)
- Sistemi per la gestione della migrazione, asilo e controllo delle frontiere; sistemi di amministrazione della giustizia

2 DICEMBRE 2027 — nuova scadenza sistemi stand-alone Allegato III (era: 2 agosto 2026)

Perché il rinvio di 16 mesi

- Standard tecnici armonizzati (CEN/CENELEC, ETSI) non ancora pubblicati: senza di essi, i provider non hanno un riferimento normativo tecnico certo per costruire e documentare la conformità.
- Autorità nazionali di vigilanza AI non ancora operative in diversi Stati membri: mancano gli organismi notificati e le strutture di valutazione della conformità previste dagli artt. 70-94 AI Act.
- La scadenza del 2 dicembre 2027 allinea l'applicabilità degli obblighi al realismo dei tempi di attuazione istituzionale.



**Nuova scadenza:
sistemi ad alto rischio
incorporati in prodotti**

2 AGOSTO 2028 — nuova scadenza sistemi embedded Allegato I (prima previsione esplicita)

Chi rientra nell'Allegato I

- Macchinari industriali (Dir. 2006/42/CE), dispositivi medici (MDR 745/2017) e dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR 746/2017)
- Dispositivi radio (Dir. 2014/53/UE), attrezzature a pressione, giocattoli, ascensori, equipaggiamento di protezione individuale, apparecchi a gas
- Sistemi ferroviari, aeromobili civili (sicurezza), veicoli a motore

2 AGOSTO 2028 — nuova scadenza sistemi embedded Allegato I (prima previsione esplicita)

La logica della scadenza «più lontana»

- Per questi prodotti esistono già filiere di conformità consolidate: marcatura CE, organismi notificati, fascicoli tecnici. Sovrapporre un doppio layer AI Act richiederebbe un coordinamento normativo e procedurale non ancora definito.
- Art. 6(1) AI Act modificato: quando la normativa settoriale garantisce un livello equivalente di protezione della salute e della sicurezza, i produttori non sono tenuti a duplicare le procedure di conformità. Serve documentare il livello equivalente, non azzerare gli adempimenti.
- La data del 2 agosto 2028 dà tempo agli organismi notificati di qualificarsi anche per la valutazione AI e al legislatore UE di emanare gli atti delegati di raccordo tra AI Act e normative settoriali.

**Obbligo di
etichettatura dei
contenuti generati
dall'AI**

2 DICEMBRE 2026 — Obbligo watermarking machine-readable: nessun rinvio (Art. 50 AI Act)

Cosa prevede l'Art. 50 nel testo modificato

- Provider di sistemi che generano contenuti sintetici devono garantire che i contenuti rechino un marcatore machine-readable che ne segnali l'origine artificiale. Il marcatore deve essere: tecnicamente robusto, resistente alle manipolazioni nei limiti del tecnicamente fattibile, interoperabile con i sistemi di rilevamento dell'AI Office.
- Deployer che utilizzano tali sistemi in contesti professionali o in servizi al pubblico sono corresponsabili della presenza e integrità del marcatore.
- Per i sistemi di interazione (chatbot, assistenti vocali): obbligo di informare l'utente in modo chiaro e inequivocabile che sta interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente dal contesto.

2 DICEMBRE 2026 — Obbligo watermarking machine-readable: nessun rinvio (Art. 50 AI Act)

Perché non è stato previsto un rinvio

- A differenza degli obblighi di conformità tecnica che dipendono da standard armonizzati ancora in fieri, il watermarking è considerato attuabile con le tecnologie esistenti (steganografia, metadati, hash crittografici).
- La trasparenza sull'origine dei contenuti è considerata prerequisito irrinunciabile per la tutela del dibattito pubblico e della libertà di informazione.



Nuovi divieti: sistemi di nudificazione e CSAM

VIETATI DAL 2 DICEMBRE 2026— Art. 5 AI Act (nuove lettere introdotte dal Digital Omnibus)

Divieto dei sistemi di nudificazione (deepnude)

- Vietata l'immissione sul mercato UE, la messa in servizio e l'uso di sistemi che generino immagini, video o altri contenuti che ritraggano le parti intime di una persona identificabile, o tale persona in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso esplicito e informato.
- Il divieto è strutturato su due destinatari: il provider (non può mettere in commercio il sistema senza adeguate misure tecniche di salvaguardia contro l'uso illecito) e il deployer (non può usarlo a tale scopo). È un divieto relativo alla destinazione del sistema, non alla tecnologia in sé.

VIETATI DAL 2 DICEMBRE 2026— Art. 5 AI Act (nuove lettere introdotte dal Digital Omnibus)

Divieto della generazione di Child Sexual Abuse Material

- Vietati i sistemi che producono o distribuiscono materiale che ritrae minori in contesti sessuali. Il divieto è assoluto, senza eccezioni per scopo o contesto d'uso.



Semplificazioni per le imprese

Eliminazione delle duplicazioni normative per prodotti Allegato I (art. 6(1))

Se un sistema di IA è incorporato come componente di sicurezza in un prodotto già soggetto a normativa settoriale UE che garantisce protezione equivalente, il produttore non è tenuto a ripetere la valutazione della conformità AI Act. Concretamente: nessun doppio fascicolo tecnico, nessun doppio audit, nessun doppio registro. Rimane l'obbligo di documentare l'equivalenza, non è un'esenzione in bianco.

Più tempo per i sistemi stand-alone ad alto rischio

Il rinvio al 2 dicembre 2027 dà alle organizzazioni 16 mesi aggiuntivi per completare: la valutazione della conformità (art. 43), la redazione della documentazione tecnica (Allegato IV), la registrazione nel database UE dei sistemi ad alto rischio (art. 71) e l'implementazione dei sistemi di gestione del rischio (art. 9) e di monitoraggio post-market (art. 72).

Cosa non subisce rinvii

- Art. 4 – AI Literacy (dal 2 ago 2025): il personale che usa o supervisiona sistemi AI deve avere competenze adeguate. Obbligo a carico di provider e deployer.
- Art. 5 – Divieti originari (dal 2 feb 2026): manipolazione subliminale, social scoring governativo, biometria real-time in spazi pubblici (salvo eccezioni tassative), sistemi di polizia predittiva su dati personali.
- Titolo III – Obblighi GPAI (dal 2 ago 2025): trasparenza, documentazione tecnica, rispetto del diritto d'autore per i modelli GPAI; per i modelli con rischio sistemico, anche adversarial testing e notifica degli incidenti all'AI Office.

Riepilogo scadenze operative

Data	Ambito e riferimento normativo	Stato
2 Aug 2025	Art. 4 AI Literacy - Titolo III obblighi modelli GPAI	APPLICABILE
2 Feb 2026	Art. 5 - divieti pratiche AI inaccettabili (testo originale)	APPLICABILE
2 Dec 2026	Art. 50 watermarking contenuti AI Art. 5 ban nudifier + CSAM (Digital Omnibus)	Digital Omnibus nessun rinvio
2 Dec 2027	Sistemi alto rischio stand-alone — Allegato III (era: 2 agosto 2026)	Digital Omnibus +16 mesi
2 Aug 2028	Sistemi alto rischio embedded — Allegato I (prima previsione esplicita)	Digital Omnibus nuova previsione

Quadro soggetto a verifiche fino alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale UE.

Prossimi passi e azioni concrete

- 1 Adozione formale del Consiglio UE**
Attesa entro luglio 2026, prima del 2 agosto.
- 2 Mappare i sistemi AI in uso o sviluppo**
Classificare per Allegato (I o III) e identificare la scadenza applicabile. Chi rientra nell'Allegato III punta al 2 dic 2027; chi nell'Allegato I al 2 ago 2028.
- 3 Adeguarsi entro il 2 dicembre 2026**
Watermarking dei contenuti AI (art. 50) e rispetto dei nuovi divieti nudifier/CSAM (art. 5)
- 4 Verificare l'esenzione per prodotti Allegato I**
Documentare il livello equivalente di protezione garantito dalla normativa settoriale per evitare duplicazioni.



Studio Previti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

contatti@previti.it
www.previti.it



06.3234623
02.795587



Via Cicerone, 60 00193 Roma
Via Stradivari, 4 20131 Milano